



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta da

Lucia Esposito

Caterina Marotta

Salvatore Casciaro

Ileana Fedele

Dario Cavallari

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Consigliere

Oggetto

Lavoro pubblico
Ripetizione
di indebito
Inammissibilità
appello per tardività

Ud. 29/09/2022

CC A

Cron.

R.G. n. 22898/2017

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

, rappresentata e difesa dagli avv.ti

(omissis)

e

(omissis)

, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in (omissis)

- ricorrente -

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*

- intimato -

avverso la sentenza n. 1855/2017 della Corte d'appello di Roma, depositata il 19 maggio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che:



1. La Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e respinto la domanda avanzata in primo grado da (omissis) , intesa ad ottenere la dichiarazione di prescrizione, anche parziale, del credito azionato dall'amministrazione con provvedimento notificato in data 26 ottobre 2013 per ottenere il recupero di somme versate in eccedenza nel periodo 1° settembre 1995-29 novembre 2010, quantificate nel complessivo importo di euro 20.448,77;

2. la Corte territoriale assumeva che a partire dal 1° settembre 1995 alla lavoratrice era stata riconosciuta la ricostruzione del trattamento economico descritto con provvedimento dell'amministrazione del 28 agosto 2010 e che tale trattamento era stato erogato con carattere di provvisorietà, come previsto dalla l. n. 282 del 1980 (art. 172), sicché nessun affidamento poteva insorgere in capo alla lavoratrice né era configurabile la buona fede; inoltre, il provvedimento di recupero era chiaro, completo ed intellegibile con l'indicazione precisa del periodo di riferimento, il richiamo al decreto di ricostruzione visionato dalla dipendente, l'entità degli importi corrisposti e di quelli effettivamente dovuti. In ordine alla prescrizione, applicabile nella misura decennale, la stessa non poteva che decorrere dalla data del provvedimento di rideterminazione della carriera, sicuramente successiva al 23 agosto 2010, onde la richiesta dell'amministrazione dell'ottobre 2013 era tempestiva;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) articolando quattro motivi;

4. il Ministero non ha svolto attività difensiva;

5. parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:



1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione, in violazione degli artt. 112, 325 e 434 cod. proc. civ.;
2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 325 e 434 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività ed avere, di conseguenza, violato le disposizioni relative ai termini di impugnazione;
3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione alla chiarezza, completezza ed intellegibilità del provvedimento di recupero notificato alla dipendente, siccome ritenuto nella sentenza impugnata;
4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 2935 c.c. in materia di prescrizione, con riferimento all'individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione;
5. i primi due motivi, valutati unitariamente, sono fondati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto la sentenza impugnata ha ommesso di considerare la questione della tempestività dell'appello del Ministero, oggetto del primo motivo di ricorso, nel quale si assume che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 16/01/2015 all'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 17 marzo 2015, oltre il termine di



trenta giorni previsto dagli artt. 325 e 434 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza non tempestivamente impugnata. E', dunque, configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, che è stato correttamente proposto, anche nel rispetto del principio di autosufficienza, richiamando la memoria difensiva in appello, come da consolidato orientamento di questa Corte (fra molte, Cass. Sez. 3, 25/02/2021, n. 5257: «Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello»);

6. nella specie, dalla disamina degli atti – consentita dalla natura del vizio denunciato – risulta che effettivamente era stata eseguita la notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato nei termini indicati nel ricorso, sicché l'appello è stato proposto dall'amministrazione oltre il termine di legge;

7. pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l'appello proposto dal Ministero va dichiarato inammissibile perché tardivo;

8. le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze.



Condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado di appello in 2.000,00 euro, ed in euro 2.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 settembre 2022

Il Presidente
Lucia Esposito

